

Allegato "A" al n.

STATUTO DELLA

**"Associazione MODA E MODI**

**per una cultura della moda e per una moda di cultura"**

o più brevemente: **"Associazione MODA E MODI"**

---oo0oo---

**TITOLO I**

**Art. 1**

Denominazione e sede

E' costituita una associazione senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata:

**"Associazione MODA E MODI**

**per una cultura della moda e per una moda di cultura"**

o più brevemente:

**"Associazione MODA E MODI"**

con sede legale in Milano.

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi dell'associazione è quello, da questi eletto, risultante dai libri sociali.

**Art. 2**

Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto.

Gli aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente potranno essere specificati da eventuali regolamenti

interni, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, in armonia col presente Statuto.

### **Art. 3**

#### Oggetto e scopo

La Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di operare nel settore della moda, del costume e della comunicazione, valorizzando l'immagine e la considerazione della persona - ed in particolare della donna - nella società promuovendo, coordinando e realizzando attività di carattere culturale, artistico e tecnico al fine di favorire lo sviluppo del senso critico ed estetico, la creatività, il gusto della qualità, della autentica bellezza e dell'eleganza in tali settori.

A tal fine l'associazione potrà promuovere ed organizzare, anche in collaborazione o con il patrocinio di altri Enti pubblici o privati:

- studi, seminari, ricerche, inchieste, indagini statistiche, anche a mezzo di questionari direttamente predisposti e distribuiti;
- pubblicazione di studi e ricerche, di atti di convegni, di riviste-bollettino;
- conferenze, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, incontri nelle scuole, nelle associazioni giovanili, nelle associazioni di categoria e di settore;
- ideazione e realizzazione di riviste settoriali on-line,

portali e siti internet, ideazione e realizzazione di spots e/o campagne pubblicitarie e di ogni altro genere di comunicazione, anche multimediale, utile al raggiungimento del proprio fine;

- gruppi di studio e ricerca, corsi di formazione, corsi di avviamento e/o perfezionamento delle attività specificamente attinenti al settore della produzione e commercializzazione di moda ed al settore della comunicazione;

- ogni altra attività culturale, di formazione ed editoriale, esclusi i quotidiani, attinente allo scopo dell'associazione.

Per raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà:

- avvalersi del contributo diretto od indiretto di tecnici e personale specializzato, nonché di studiosi e conoscitori dei settori della moda, del costume e della comunicazione;

- sostenere e favorire l'attività promossa da persone od enti (pubblici e privati) aventi scopi affini o analoghi o che svolgono la loro attività nei settori della moda, del costume e della comunicazione.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie o integrative.

## **Titolo II**

Soci

**Art. 4**

### Definizione e modalità

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi.

Sono soci, oltre ai Soci Fondatori intervenuti nell'atto costitutivo, tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda e presentazione di due soci, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

### **Art. 5**

#### Diritti

I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti negli eventuali regolamenti interni.

### **Art. 6**

### Doveri

I soci hanno il dovere di versare annualmente la quota associativa stabilita dal consiglio direttivo entro la data prevista dal consiglio stesso.

Il mancato versamento della stessa comporta l'esclusione dall'associazione.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

### **Art. 7**

#### Esclusione

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti può essere escluso dall'associazione con deliberazione del consiglio direttivo.

### **Titolo III**

#### Organi

### **Art. 8**

#### Indicazione

Sono organi dell' associazione:

- 1) l' Assemblea dei soci;
- 2) il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) l'eventuale Segretario Generale;
- 5) il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;

6) il Comitato Scientifico.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

#### **Art. 9**

##### Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario Generale, se nominato, o da altra persona designata dal consiglio.

#### **Art. 10**

##### Convocazione e Adunanze

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno (oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o da almeno due consiglieri oppure dal Revisore o Collegio dei Revisori dei conti) con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che diano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'associazione;
- alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone la durata in carica;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

#### **Art. 11**

##### Validità dell' assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza - in proprio o per delega - di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

#### **Art. 12**

##### Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le delibere di modifica dello Statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, come sopra; tale delega può essere conferita solamente ad un altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

### **Art. 13**

#### Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci, che hanno il diritto trarne copia.

### **Art. 14**

#### Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci variabile da tre a cinque. Dura in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'associazione - ove non vi abbia già provveduto l'assemblea - nonché il Segretario Generale, quando ritenuto opportuno.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più



membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Comitato scientifico stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovranno essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri all'eventuale

Segretario Generale nonchè a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax o posta elettronica inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

#### **Art. 15**

##### Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del consiglio direttivo.

#### **Art. 16**

##### Funzioni

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione per tutti gli atti giuridici da lui compiuti, che impegnano l'associazione stessa; la rappresentanza legale dell'associazione spetta altresì al Segretario Generale e/o ai componenti del consiglio direttivo per gli atti da loro compiuti e loro delegati dal consiglio stesso.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea.

#### **Titolo IV**

## Risorse economiche

### **Art. 17**

#### I beni

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono da essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione.

### **Art. 18**

#### Contributi

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di associazione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

### **Art. 19**

#### Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

### **Art. 20**

#### Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio per scopi di pubblica

utilità o ad altri enti non commerciali.

## **Titolo V**

Il bilancio

### **Art. 21**

#### Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo. Tali bilanci:

- sono elaborati dal consiglio direttivo;
- sono corredati da una relazione del Consiglio Direttivo e del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti;
- sono depositati presso le sedi dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.

### **Art. 22**

#### Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

## **Titolo VI**

Disposizioni transitorie e finali

### **Art. 23**

#### Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì 17 giugno 2004.